

REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA E DI ACCESSO AI SERVIZI

Premessa

La L.R. 33/88 riporta tutte le competenze degli interventi di assistenza economica al Comune quale unico titolare e gestore delle risorse in un'ottica di recupero della globalità dell'intervento e per il miglior utilizzo delle risorse. L'individuazione degli ambiti quali bacini ottimali per la gestione dell'assistenza ha fra l'altro l'obiettivo di dare omogeneità alle risposte assistenziali su tutto il territorio. A questo proposito gli interventi di assistenza economica per rispondere a un certo criterio di omogeneità dovranno dotarsi di un comune regolamento che giunga alla definizione del Mv da garantire cui rapportarsi per l'intervento assistenziale, nonché alla definizione del parametro di ammissibilità ai diversi servizi (L.R. 33/81 allegato 3 A punto 7.2).

Il M.V., i parametri di ammissibilità ai diversi servizi e la entità economica degli interventi stabiliti nel presente Regolamento, sono comunque da intendersi come parametro di riferimento cui rapportarsi per la determinazione degli interventi, che non comportano una applicazione rigida ed automatica degli stessi in quanto gli interventi suddetti sono valutati in termini che non sono esclusivamente legati agli aspetti economici, ma più in generale alla complessiva situazione psico-sociale dei richiedenti.

Le Amministrazioni Comunali si impegnano a reperire le risorse economiche atte a garantire l'applicazione del presente Regolamento, pertanto in assenza di adeguata disponibilità delle stesse, stante la particolare situazione deficitaria dei bilanci comunali, questo Regolamento è da intendersi quale elemento di riferimento e obiettivo politico- amministrativo da raggiungere, rimuovendo le condizioni negative di cui sopra.

Art. 1 – Contenuto

Il presente Regolamento disciplina l'erogazione delle prestazioni di assistenza economica e di eccesso ai Servizi dei Comuni compresi nell'ambito.

Art. 2 – Destinatari del Servizio

Sono destinatari delle prestazioni previste dal presente Regolamento:

a) Le persone o i nuclei familiari residenti nei Comuni dell'ambito o ivi domiciliate da almeno due anni senza notevoli interruzioni (normativa domicilio di soccorso) fatto salvo i Casi di urgenza previa autorizzazione alla rivalsa nei confronti del Comune del domicilio di soccorso

Art. 3 – Finalità delle prestazioni economiche

Gli interventi prevista dal presente Regolamento sono ispirate ai seguenti principi:

- a) garantire al cittadino in stato di bisogno adeguati mezzi al fine di risolvere situazioni di disagio economico, evitare l'istituzionalizzazione di minori, anziani, inabili, e prevenire l'emarginazione di persone o nuclei familiari in transitorie difficoltà economiche.
- b) offrire la possibilità al cittadino di avere nel proprio ambiente familiare e sociale quel sostegno e quelle prestazioni rese necessarie da bisogni che richiedono interventi sociali totalmente o parzialmente a carico dell'Ente (Assistenza domiciliare ed accesso ai Servizi).
- c) Stimolare c/o recuperare l'autosufficienza delle persone o della famiglia evitando di creare situazioni di dipendenza dall'Assistenza Pubblica.

- d) Promuovere l'uniformità degli interventi, il superamento delle categorie, la riduzione della discrezionalità mediante l'adozione di parametri di riferimento comuni.
- e) Richiamare gli aventi obbligo nei confronti delle persone in stato di bisogno a intervenire nella corresponsione degli alimenti (art. 433 Cod.Civ.).

Art. 4 – Tipologia degli Interventi

Le tipologie degli interventi a seconda dei bisogni che tendono a soddisfare si distinguono in:

A - Contributi ordinari

- Sussidi continuativi ed integrazione del reddito familiare
- Sussidi temporanei
- Sussidi a titolo di prestatore in attesa di prestazioni previdenziali

B - Contributi straordinari

- Contributi straordinari
- Contributi straordinari per indigenti di passaggio

C - Contributi per accesso ai Servizi

D - Pronto intervento assistenziale

Contributi ordinari (A)

sussidi continuativi: sono assistibili con sussidi ordinari continuativi le persone che per età o per inabilità permanente sono sprovviste in modo irreversibile di reddito sufficiente per le esigenze vitali. Tali sussidi, sempre in presenza di una situazione di insufficienza di reddito stabilizzata hanno durata annuale e saranno rinnovabili previa verifica del perdurare dei requisiti e delle condizioni richieste. Tali sussidi sono erogabili a nuclei familiari disagiati o persone che tengono presso di sé disabili con problemi di autosufficienza, evitandone l'istituzionalizzazione (art. 17 L.R. 3518/1).

orfani ex ENAOLI: per gli interventi agli orfani ex-ENAOLI si richiamano gli art. 2 e 12 della L.R. del 22.12.1980, n.70, e le direttive impartite in materia dalla Giunta Regionale.

sussidi temporanei: sono assistibili con sussidi ordinari temporanei le persone o i nuclei familiari temporaneamente sprovvisti di reddito sufficiente ai bisogni vitali in quanto privi di lavoro, rimpatriati, oppure quei cittadini che si trovano in condizioni sociali precarie o con pregressa situazione di istituzionalizzazione.

sussidi a titolo di prestatore: sono assistibili le persone che hanno maturato il diritto alle prestazioni INPS previdenziali o di invalidità civile, e che non dispongono di redditi sufficienti a raggiungere il Minimo Vitale.

Il prestatore decorre: per le pensioni INPS dal momento della comunicazione del riconoscimento del diritto da parte dell'Ente; per gli assegni di invalidità civile dal momento della comunicazione ufficiale da parte della Prefettura.

L'erogazione del contributo di prestatore è subordinata all'assunzione scritta da parte del titolare dell'obbligo di rimborsare quanto percepito al momento della riscossione degli arretrati pensionistici (L.R.3518/1) e normative di attuazione.

Sono inoltre assistibili persone che, per ridotte capacità economiche e con particolari problemi di natura personale c/o sociale, si trovino nella necessità di dover disporre di somme rilevanti fino ad un massimo di un milione, per esigenze contingenti

(es. cauzione per l'alloggio, spese dentarie, ecc.) e che non possono accedere ai normali istituti di credito.

Contributi straordinari (B)

Sono assistibili con contributi straordinari una-tantum le persone o i nuclei familiari con bisogni di carattere eccezionale contingente. Questi contributi vengono erogati:

- spese relative al riscaldamento
- spese inerenti manutenzione straordinaria di alloggi
- interventi relativi a spese per cure sanitarie non sostenute dall'USL.
- spese per traslochi, sfratti, ecc.
- contributi urgenti per indigenti di passaggio: il contributo è direttamente finalizzato al raggiungimento del luogo di residenza dell'interessato.
- contributi per spese scolastiche, culturali, di tempo libero ecc. per nuclei disagiati con presenza di minori, adolescenti.

Contributi per accesso ai Servizi (C)

Riguardano essenzialmente:

- ricoveri di minori o di persone inabili, di anziani, in case di riposo o in altre strutture (istituti, case o gruppi famiglia ...), inserimenti in asilo-nido, scuola materna, doposcuola, servizi di tempo libero di minori con nuclei familiari carenti dal punto di vista psico-sociale ed economico
- fruizione di Servizi sociali quali mensa e Servizio domiciliare tendenti a risolvere condizioni di non-autosufficienza delle persone
- partecipazione ai soggiorni climatici per anziani ed inabili

Pronto intervento assistenziale (D)

Riguarda essenzialmente le situazioni di emergenza che richiedano un immediato intervento relativo: all'alloggio, salute, vitto, viaggio, accoglimento in strutture, per tali interventi dovrebbe essere previsto un Servizio economico.

Art. 5 – Calcolo delle prestazioni ed entità degli interventi

Prestazioni economiche ordinarie: l'entità delle prestazioni ordinarie continuative verranno determinate di volta in volta con l'obiettivo di giungere alla copertura del Minimo Vitale come successivamente determinato nella allegata TAB. A.

Prestazioni a favore delle famiglie di ridotte capacità economiche che assistono anziani non autosufficienti: può essere erogato un contributo continuativo non superiore al 50% della retta media di ricovero, come determinato dalla Regione (per il '91 £ 24.500 - Delibera Regionale n. 6709 del 21.12.90, art. 17 L.R. 5318 1)

Prestazioni economiche straordinarie: tali contributi sono erogati qualora il reddito del richiedente o del nucleo familiare non superi l'importo risultante della somma data dalla spesa straordinaria da affrontare più l'importo corrispondente al Mv. L'entità del contributo dovrà essere tale da garantire la copertura del Mv.

Accesso ai Servizi

Ricoveri in Istituto: la compartecipazione del ricoverato e dei familiari deve coprire tendenzialmente l'intero ammontare della retta di ricovero ed il Comune interviene solo qualora il ricoverato abbia contribuito per l'intero ammontare dei propri redditi e proprietà mobili ed immobili e tutti i familiari tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 Cod. Civ., abbiano contribuito nella misura determinata nell'allegato del presente Regolamento.

Ad ogni ricoverato il Comune lascia a disposizione una somma pari a L.110.000 mensili, aumentatili a seconda della disposizioni regionali.

Inserimento presso i Servizi Sociali e strutture scolastiche: i contributi per l'accesso ai Servizi di asilo nido, doposcuola, scuola materna, scuolabus vanno erogati in aggiunta al Minimo Vitale, trattandosi di spese aggiuntive alle normali esigenze di sussistenza. Il contributo da erogarsi da parte dell'utenza per il Servizio usufruito sarà tale da garantire il Mv.

Servizio domiciliare: il contributo da parte dell'utenza è calcolato sulle ore di servizio usufruite dall'utente. la tariffa oraria viene determinata annualmente entro il mese di dicembre dell'anno precedente. In tale tariffa sono incluse tutte le prestazioni effettuate dal servizio di aiuto domestico ad esclusione del servizio di consegna pasti a domicilio e del servizio di trasporti di carattere sanitario (visite specialistiche presso stabilimenti ospedalieri, cicli di fisiochinesiterapia, terapie oncologiche, esami clinici e di laboratorio). L'entità della contribuzione per queste specifiche prestazioni (trasporti sanitari e consegna pasti) viene determinata in maniera forfettaria ogni anno entra dicembre dell'anno precedente. La contribuzione per il servizio lavanderia è calcolata invece sul costo reale della stesso. l'entità del contributo per ogni singolo utente sarà dato dalla differenza fra il reddito ed il Minimo Vitale come stabilito dall'allegata TAB. A, fino alla copertura delle intere tariffe, come sopra stabilite dei servizi usufruiti.

Soggiorno di vacanze e cura: il contributo da parte dell'utenza è determinato come per il servizio domiciliare dalla differenza fra il reddito ed il Minimo Vitale come stabilito nella allegata TAB. B fino alla copertura dell'intero costo del servizio.

I parametri indicati nella citata tabella A costituiscono i riferimenti a cui rapportarsi. In ogni caso l'entità degli interventi è stabilita dalla Giunta comunale su proposta del Servizio Sociale con valutazione tecnica rispetto ad ogni specifica situazione. Infatti pur nella necessità di operare con strumenti omogenei e definiti si sottolinea che il disagio economico è anche da rapportarsi ad ogni singola situazione familiare in quanto determinata da una serie di fattori ambientali, sociali e culturali.

Art. 6 – Definizione del minimo vitale e criteri di applicazione

Il Mv viene calcolato sui redditi accertati. Si intendono per redditi tutti gli introiti valutabili mensilmente da pensione, rendite INAIL, pensioni di guerra a qualunque titolo percepite, l'indennità o l'assegno di accompagnamento, da lavoro dipendente, autonomo, da redditi patrimoniali di qualsiasi specie (compresa la proprietà dell'alloggio di abitazione), i contributi derivanti dagli obbligati agli alimenti, nonché tutti contributi percepiti a titolo assistenziale.

Il reddito preso in considerazione per l'applicazione dei parametro del Mv è il seguente:

- dei solo richiedente qualora viva solo o qualora viva in famiglia, ma questa non sia a suo carico
- di tutti i componenti il nucleo familiare qualora l'assistibile sia minore o qualora la famiglia sia a carico dell'assistibile. S'intendono a carico dell'assistibile i figli minori degli anni 18 i congiunti che non possono momentaneamente accedere, per cause indipendenti dalla loro volontà, al lavoro.

Per gli anziani c/o inabili conviventi con figli e con altri familiari, il contributo viene calcolato in base al reddito globale riferito al solo pensionato. (I conviventi sono considerati come tenuti agli alimenti, giusto art. 433 codice civile).

Art. 7 – Contenuto delle prestazioni

Le prestazioni economiche di norma saranno erogate in denaro.

Solo qualora si abbiano fondati motivi per ritenere che l'erogazione in denaro non raggiunga le finalità assistenziali si possono trovare altre forme di erogazione (buoni per alimenti o sussidio economico in denaro da gestirsi da parte dell'Assistente Sociale con opportuna tutela giuridica).

Art. 8 – Richiesta di prestazioni

Per accedere alle prestazioni previste dal presente Regolamento, ivi comprese le richieste, di- ammissione alle strutture residenziali (Case di riposo, istituti, ecc.), le persone devono presentare domanda su apposito modulo e sottoscriverla presso la Sede del Servizio Sociale di Base di ogni Comune

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- fotocopia della busta paga di ciascun componente il nucleo familiare
- dichiarazione di disoccupazione rilasciata dall'Ufficio di Collocamento - fotocopia della dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni - fotocopia libretto di pensione o altre fonti di reddito
- fotocopie bollette affitto, riscaldamento, luce, telefono
- certificazione medica per, la richiesta di ammissione alle strutture residenziali
- ogni altro documento ritenuto necessario allo scopo.

Il destinatario delle prestazioni continuative 6 tenuto a comunicare all'Ufficio competente eventuali cambiamenti di indirizzo e variazioni della situazione economica.

Art. 9 – Accertamento sullo stato di bisogno

L'accertamento dello stato di bisogno e la valutazione psico-sociale della situazione viene fatta dal Servizio Sociale di base del Comune, che redige una relazione informativo- programmatica con relative proposte di intervento con parere del coordinatore.

Per quanto riguarda la richiesta di accoglimento in strutture residenziali, il Servizio Sociale di Base, deve provvedere con apposita relazione ad attestare l'impossibilita per l'interessato di usufruire dei Servizi alternativi.

Se la documentazione prodotta non é ritenuta sufficiente o se comunque l'Ente lo ritiene necessario, può acquisire d'ufficio ulteriori elementi di conoscenza sulla situazione patrimoniale del richiedente.

Art. 10 – Disposizioni finali

La Giunta Comunale, esaminata la domanda corredata dalla documentazione tecnica del Servizio Sociale, sentito anche il parere della Commissione Assistenza ove presente, decide il provvedimento, comunicandolo all'interessato per iscritto.

REGOLAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 1 - Contenuto

Il Servizio di assistenza domiciliare sviluppa la propria azione con interventi di carattere sociale, sanitario e con prestazioni di aiuto domestico e familiare.

Art. 2 – Definizioni e scopi del Servizio

L'assistenza domiciliare è un Servizio sociale unitario e globale organizzato in modo da offrire prestazioni all'utente c/o al nucleo familiare presso la sua residenza o dimora.

Esso deve tendere a prevenire l'insorgenza di situazioni di bisogno ed al mantenimento o graduale recupero dell'autonomia della persona dal punto di vista fisico, psichico e sociale, stimolando al massimo le potenzialità individuali ed evitando il più possibile forme di dipendenza.

In particolare deve:

- assicurare la permanenza della persona nel proprio ambiente familiare e sociale, garantendo prestazioni che consentono di vivere una esistenza libera e dignitosa, nel rispetto delle proprie scelte;
- rispondere in maniera corretta ed adeguata ai bisogni di carattere continuativo, temporaneo, eccezionale, tenendo conto delle abitudini di vita del singolo e/o del nucleo familiare;
- evitare, ove possibile, il ricovero in Istituti assistenziali o strutture sanitarie;
- permettere di effettuare dimissioni tempestive dalle predette strutture socio-sanitarie, assicurando la prosecuzione delle cure e terapie ancora necessarie;
- evitare lo stato di emarginazione e di isolamento sociale in cui si trovano i soggetti più deboli e favorirne il reinserimento nella vita comunitaria.

Art. 3 – Destinatari del Servizio

In generale il Servizio non si rivolge a particolari categorie di utenti, ma deve comprendere tutti i cittadini di qualsiasi età, sesso, condizione sociale ed economica, sia in stato di solitudine che inseriti nel nucleo familiare, che risultino esposti a rischi di natura sociale, sanitaria ed economica (direttive regionali L.R. 35/81).

Considerato tuttavia che i fondi disponibili per i fini socio-assistenziali non sono sempre sufficienti a soddisfare tutti i bisogni espressi dai cittadini e compatibilmente con le disponibilità del personale dipendente, saranno ammessi ad usufruire delle prestazioni, gli utenti con le seguenti priorità (direttive L.R. 35/81):

1. Persone anziane (ultrasessantacinquenni) con ridotte capacità di autonomia o inabili (invalidi civili al 100%, ciechi civili assoluti, ecc.) sole o in famiglia, quando la stessa non siano in grado di provvedere alle loro necessità più elementari e che si trovino in condizioni economiche disagiate.
2. Persone di qualsiasi età (compresi i minori e portatori di handicap) con ridotte capacità di autonomia psichica e fisica, sole o in famiglia, quando la stessa non sia in grado di provvedere alle necessità più elementari. che versano in condizioni economiche disagiate.
3. persone di qualsiasi età che, in condizioni economiche disagiate, versino in situazioni di disagio psicologico morale e sociale (solitudine, stati depressivi, perdita del ruolo produttivo).
4. persone di cui al punto 1) non in condizione economiche disagiate.
5. persone di cui al punto 2) non in condizioni economiche disagiate.

6. persone di qualsiasi età, sole, che si trovino in condizioni di non poter provvedere alle proprie necessità più elementari (per stati influenzali, patologia acuta, infortuni, puerperi, convalescenza, ecc.) in condizioni economiche non disagiate
7. persone di qualsiasi età che versino in situazioni di disagio psicologico morale e sociale (solitudine, stati depressivi, perdita del ruolo produttivo) in condizioni economiche non disagiate.

Tutte le persone di cui ai punti 1) e 2) hanno diritto alla gratuità del Servizio.

Tutte le persone di cui ai punti 3) 4) 5) 6) 7) 8) devono contribuire alle spese del Servizio a carico del Comune secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Assistenza Economica, TAB. A allegata.

Art. 4 – Disagio economico

Per la definizione del disagio economico si fa riferimento al Regolamento di Assistenza Economica, e specificatamente al calcolo del Minimo Vitale come stabilito nell'allegata TAB. A.

Art. 5 – Prestazione del Servizio

Per assistenza domiciliare si intende l'attività prestata a domicilio dell'utente da una équipe interdisciplinare di operatori costituita da:

- Assistenti domiciliari
- Infermiere Professionali
- Assistenti Sociali

Le prestazioni che vengono fornite dall'équipe del Servizio sono:

A) per quanto riguarda l'assistenza psico-sociale:

- programmazione globale delle attività e degli interventi del Servizio in base alle domande ed alle risorse esistenti;
- svolgimento di ricerche, indagini Sociali ed elaborazione dei dati inerenti il Servizio per la conoscenza ed ipotesi di soluzioni in relazione alle problematiche che riguardano gli utenti;
- collegamento e tramite con l'Amministrazione rispetto alle problematiche inerenti il Servizio;
- collegamento del Servizio con le risorse esistenti;
- coordinamento dell'équipe costituita dagli aiuti domiciliari e dal personale sanitario;
- formulazione di diagnosi psico-sociali ed individuazione dei bisogni di ogni utente;
- organizzazione delle attività di aiuto domestico;
- cura dei rapporti con i parenti dell'utente e, se necessario con il vicinato;
- disbrigo di pratiche presso Enti assicurativi e previdenziali;
- proposte di intervento socio-economico e di ricovero presso Istituti assistenziali.

B) per quanto riguarda l'assistenza sanitaria ed infermieristica:

- necessità di definire i protocolli d'intesa e le convenzioni con l'USL per l'integrazione funzionale del Servizio di assistenza sanitaria ed infermieristica.

C) per quanto riguarda gli interventi di aiuto domestico:

- le assistenti domiciliari organizzano la propria attività, quando ciò sia possibile, in modo da non sostituirsi all'utenza nel disbrigo delle faccende domestiche ma aiutandola nello svolgimento delle stesse onde favorire un processo di recupero dell'autonomia.

Tipologia prestazioni domestiche.

- aiuto domestico e cura della persona
- cura dell'igiene della persona e dell'ambiente
- alzare dal letto e coricare l'utente non autosufficiente
- governo della casa
- lavaggio e stiratura
- spesa e rifornimenti
- preparazione pasti, consegna pasti a domicilio
- somministrazione farmaci prescritti dal medico
- accompagnamento per esigenze diverse e per attività di tipo ricreativo culturale
- disbrigo pratiche
- collaborazione con l'équipe del Servizio
- interventi di emergenza nella fascia oraria prevista dal Servizio

Art. 6 – Modalità di attuazione del Servizio

La Programmazione, l'organizzazione e l'attuazione del Servizio passano attraverso le seguenti fasi:

- 1) conoscenza per il tramite del Servizio Sociale di Base delle condizioni socio-ambientali, economiche, sanitarie dei singoli e dei nuclei familiari in difficoltà al fine di accertarne le reali necessità e di concordare corrispondenti interventi.
- 2) Attuazione degli interventi e delle prestazioni proposte con l'utilizzo delle strutture operanti in loco; gli interventi, pur nello specifico professionale, devono essere attuati nella massima collaborazione, rispettando il principio di interdisciplinarietà e della integrazione, quali modalità precipue del lavoro svolto in équipe.
- 3) verifica ordinaria e straordinaria della rispondenza degli interventi ai bisogni evidenziati nella fase conoscitiva.
- 4) adattamento eventuale delle strutture dell'organizzazione del Servizio al seguito delle indicazioni emerse in sede di verifica.
- 5) Integrazione funzionale con il Servizio medico infermieristico dell'U.S.L.

Art. 7 – Organizzazione e struttura del Servizio

Il servizio Domiciliare è composto da un'unica équipe interdisciplinare, che fa capo al Coordinatore Sociale, comprendente tutti gli operatori dell'ambito, ed è strutturata in più gruppi operativi che svolgeranno la propria attività per i Comuni dell'ambito stesso.

I gruppi operativi sono costituiti dalle seguenti figure professionali:

- Assistente sociale responsabile del servizio sociale di Base e del servizio domiciliare relativi al territorio in cui opera;
- Assistenti domiciliari;
- Per quanto attiene la figura dell'infermiera professionale si rimanda all'art. 5 punto B;
- Altre figure professionali (psicologo - educatore previsti dalla L.R. 33/88).

L'ufficio centrale e l'équipe del servizio, hanno sede presso il Comune capofila. Lo stesso ufficio è punto di riferimento per i Servizi Socio-sanitari, distrettuali e specialistici. A livello centrale verranno individuati programmi generali inerenti l'impostazione e l'attività del Servizio.

Specificatamente per quanto riguarda la gestione dell'attività, l'équipe si riunirà periodicamente:

- per l'analisi e la verifica dei casi in carico;
- per l'esame delle nuove domande;
- per la programmazione e verifica dell'attività globale.

Art. 8 - Modalità per la richiesta di Assistenza domiciliare

Le richieste di assistenza domiciliare seguono il seguente iter tecnico e amministrativo:

- presentazione della domanda alla Sede del Servizio Sociale di Base del Comune di residenza;
- valutazione tecnica della domanda attraverso la verifica Socio-economica e sanitaria del caso, con formulazione del progetto di lavoro, da parte dell'assistente sociale competente;
- relazione propositiva con relativo piano di intervento e proposte di contribuzione da parte dell'utenza con parere del Coordinatore Sociale da presentare alla Giunta Comunale che con proprio atto deliberativo, sentito anche il parere della Commissione Assistenza ove presente, disporrà l'assunzione o meno del caso.

Qualora le condizioni economiche e socio-sanitarie dell'utente dovessero modificarsi sarà cura dell'utente ripresentare domanda e, dall'assistente sociale responsabile, riproporre la situazione all'organo competente per il riesame della stessa.

Le modalità di erogazione del Servizio devono essere concordate con l'utente, cui verranno illustrate le finalità, le modalità e i limiti del Servizio stesso.

Art. 9 – Partecipazione dell'utenza alla spesa di gestione del Servizio

L'utenza parteciperà alla spesa di gestione del Servizio in base a quanto stabilito dal Regolamento di Assistenza Economica.

Il M.V., i parametri di ammissibilità ai diversi servizi e la entità economica degli interventi stabiliti nel presente Regolamento, sono comunque da intendersi come parametri di riferimento cui rapportarsi per la determinazione degli interventi, che non comportano una applicazione rigida ed automatica degli stessi in quanto gli interventi suddetti sono valutati in termini che non sono esclusivamente legati agli aspetti economici, ma più in generale alla complessiva situazione psico-sociale dei richiedenti.

Le Amministrazioni Comunali si impegnano a reperire le risorse economiche atte a garantire l'applicazione del presente Regolamento, pertanto in assenza di adeguata disponibilità delle stesse, stante la particolare situazione deficitaria dei bilanci comunali, questo Regolamento è da intendersi quale elemento di riferimento e obiettivo politico-amministrativo da raggiungere, rimuovendo le condizioni negative di cui sopra.

Nell'applicare le tariffe dal suddetto Regolamento dovrà essere tenuto presente non esclusivamente l'aspetto economico-patrimoniale dell'utente o degli altri obbligati agli alimenti ma anche la composizione del nucleo familiare e particolari condizioni sociali, psicologiche e sanitarie.

Le domande di ammissione al servizio verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, la priorità di assunzione è determinata dalla gravità della situazione socio-sanitaria evidenziata in base all'art. 3 del presente Regolamento.

Per casi particolarmente urgenti in cui il coordinatore del Servizio Sociale di Base, su proposta dell'assistente sociale competente, ravvisi la necessità di intervenire immediatamente, sentito il parere vincolante dell'Assessore competente o del Sindaco è

possibile l'assunzione immediata del caso stesso per un periodo limitato fino a successiva delibera dell'organo competente.

È compito del coordinatore del servizio sociale di base trasmettere agli uffici competenti, su apposito modulo, il numero degli interventi, e delle prestazioni erogate a ciascun utente per il quale è prevista la contribuzione alle spese.

Art. 10 – Cessazione, sospensione e riduzione del Servizio.

Il Servizio può cessare in caso di:

- richiesta espressa o scritta dall'utente
- decesso o ricovero definitivo presso Istituto qualora i familiari conviventi non necessitino del Servizio
- qualora vengono meno i requisiti di ammissione al Servizio stesso.

Il servizio può essere sospeso:

- Per assenza temporanea dell'utente;
- Il servizio può infine essere ridotto nelle ore a seconda delle necessità dell'utenza oppure in casi straordinari di difficoltà del servizio stesso, sentito l'Assessore o il Sindaco, previo accordo con l'utenza stessa.
- Il servizio può anche cessare o essere ridotto per revoca dell'Amministrazione, sentito il parere del Tecnico.

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO SOGGIORNI DI VACANZA E CURA

Art. 1 - Contenuto

Il Servizio Soggiorni di Vacanza e Cura deve essere considerato come un Servizio integrativo del Servizio Sociale di Base, rispondendo a necessità attinenti la qualità della vita e non strettamente connessi con la soddisfazione dei bisogni primari.

Nella consapevolezza del consolidarsi nella nostra società dei bisogni connessi alla qualità della vita come bisogni primari, particolare attenzione deve essere rivolta ai gruppi di popolazione a rischio soprattutto per ragioni di tipo culturale e di emarginazione.

Art. 2 – Definizione e scopo del Servizio

Il Soggiorno di Vacanza e Cura è un Servizio residenziale temporaneo che si realizza in località particolarmente idonee anche per cure climatiche e termali.

Sono considerati come soggiorni di vacanza anche i campeggi.

Il soggiorno di vacanza e cura è un Servizio finalizzato a garantire a tutti i cittadini, e in particolare ai soggetti in età evolutiva e agli anziani e disabili in condizioni di parziale autosufficienza, la possibilità di recupero fisico e psichico nonché momenti di nuovi contatti, rapporti ed esperienze socializzanti.

Art. 3 – Destinatari del Servizio

Possono accedere al Servizio tutti i cittadini senza discriminazione di sesso, età e condizione socio-economica.

Considerato tuttavia che i fondi disponibili per i fini socio-assistenziali non sono sempre sufficienti a soddisfare tutti i bisogni espressi dai cittadini, compatibilmente con le disponibilità di personale e di risorse finanziarie sono ammessi ad usufruire del Servizio gli utenti con le seguenti priorità:

1. Persone anziane ultrasessantacinquenni in condizioni sociali, sanitarie ed economiche disagiate;
2. Persone in età evolutiva, comprese le persone portatrici di handicap, appartenenti a nuclei familiari disagiati per motivi economici, sanitari e sociali;
3. Persone di cui al punto 1) non in condizioni economiche disagiate;
4. Persone di cui al punto 2) non in condizioni economiche disagiate.

Art. 4 – Disagio economico

Per la definizione del disagio economico si fa riferimento al Regolamento di Assistenza Economica e specificatamente al calcolo del Minimo Vitale come stabilito nell'allegata TAB. B.

Il M.V., i parametri di ammissibilità ai diversi servizi e la entità economica degli interventi stabiliti nel presente Regolamento, sono comunque da intendersi come parametri di riferimento cui rapportarsi per la determinazione degli interventi, che non comportano una applicazione rigida ed automatica degli stessi in quanto gli interventi suddetti sono valutati in termini che non sono esclusivamente legati agli aspetti economici, ma più in generale alla complessiva situazione psico-sociale dei richiedenti.

Le Amministrazioni Comunali si impegnano a reperire le risorse economiche atte a garantire l'applicazione del presente Regolamento, pertanto in assenza di adeguata disponibilità delle stesse, stante la particolare situazione deficitaria dei bilanci

comunali, questo Regolamento è da intendersi quale elemento di riferimento e obiettivo politico-amministrativo da raggiungere, rimuovendo le condizioni negative di cui sopra.

Modalità per la richiesta del Servizio

La richiesta di partecipazione ai Soggiorni di Vacanza e cura ha il seguente iter, termine e ammissibilità:

- presentazione della domanda alla sede del Servizio Sociale di Base del Comune di residenza;
- Valutazione tecnica delle domande attraverso verifica socio-economica e sanitaria da parte dell' assistente sociale competente.

Art. 5 – Partecipazione dell'utente alla spesa di gestione del Servizio

L'utenza parteciperà alle spese relative al Servizio in base a quanto stabilito dall'allegata tabella B).

Nell'applicare le tariffe stabilite dovrà essere tenuto presente non esclusivamente l'aspetto economico-patrimoniale dell'utente o dell'obbligato agli alimenti ma anche la composizione del nucleo familiare e particolari condizioni sociali, psicologiche e sanitarie.

Le domande di accesso al Servizio verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione;

La priorità di accesso è determinata dalla gravità della situazione socio-economica e sanitaria evidenziata dall'art.3 del presente Regolamento.

TAB. A) CALCOLO DEL MINIMO VITALE

Per l'erogazione del Servizio di Assistenza Economica e per la definizione dell'importo della contribuzione da parte degli utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare.

La quota base per il calcolo del Mv viene stabilita prendendo come parametro di riferimento l'entità della pensione minima INPS per i lavoratori dipendenti (781 contributi settimanali) riferita al mese di gennaio di ciascun anno.

a) Persona sola: 100% della quota base.

b) nucleo familiare

- capo famiglia 100% della quota base
- 2° componente +40% della quota base (=140% della quota base)
- 3° e 4° componente +30% della quota base (=170% a 200% della quota base)
- 5° componente e succ. +20% della quota base (=220% della quota base)
- per l'eventuale familiare, diverso dal capofamiglia, dal coniuge e dal partner, che hanno figli a carico (ad es. madri nubili), viene calcolata una quota familiare pari al 100% della quota base.

ALLEGATO SUB. A)

MINIMO VITALE A GENNAIO 1999 PER IL SERVIZIO DOMICILIARE

Quota base = 100% pensione minima INPS = Lit. 710.000

Minimo vitale persona sola	Quota base	£.710.000
Minimo vitale nucleo familiare due persone	140% quota base	£.994.000
Minimo vitale nucleo familiare tre persone	170% quota base	£.1.207.000
Minimo vitale nucleo familiare quattro persone	200% quota base	£.1.420.000
Minimo vitale nucleo familiare cinque persone	220% quota base	£.1.562.000

MINIMO VITALE A GENNAIO 1999 PER IL SERVIZIO SOGGIORNI DI VACANZA E CURA

Quota base = 77% pensione minima INPS = Lit. 546.700 arr. 547.000

Minimo vitale persona sola	Quota base	£.547.000
Minimo vitale nucleo familiare due persone	140% quota base	£.766.000
Minimo vitale nucleo familiare tre persone	170% quota base	£.930.000
Minimo vitale nucleo familiare quattro persone	200% quota base	£.1.094.000
Minimo vitale nucleo familiare cinque persone	220% quota base	£.1.203.000

N:B.: La quota base dei MV viene considerata in base al nucleo dei giorni corrispondenti alla durata dei soggiorno (esempio durata dei soggiorno 15gg il MV è uguale al 50% della quota base).